

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

V.V.V. - VOLONTARI VERSIERA VAREDO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "V.V.V. – VOLONTARI VERSIERA VAREDO" con sede in Varedo (MB) Via Umberto I n. 102 cap. 20814 è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione V.V.V. – VOLONTARI VERSIERA VAREDO persegue i seguenti scopi:

- Garantire supporto e collaborazione all'attività della Fondazione Versiera 1718 e favorire la conservazione del patrimonio storico della Città di Varedo;
- Proporre iniziative per una conoscenza ed un utilizzo sempre più diffuso del patrimonio storico;
- Raccogliere professionalità e disponibilità di tempo da parte degli Associati per, a titolo puramente indicativo, ma non esaustivo, studio, progettazione, manutenzione, pulizia, giardinaggio, controllo degli accessi da svolgere in stretto coordinamento con la Fondazione Versiera 1718;
- Organizzare e favorire raccolte di fondi da destinare alla promozione e cura del patrimonio storico della città di Varedo;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Art. 3. - L'associazione V.V.V. – VOLONTARI VERSIERA VAREDO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, mostre, concerti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

Art. 4. - L'associazione V.V.V. – VOLONTARI VERSIERA VAREDO è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si distinguono in:

- Soci fondatori: persone che hanno originato la nascita dell'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci ordinari: persone o enti che hanno aderito all'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a persone ed enti ai quali l'Associazione ritiene opportuno tributare tale omaggio. In particolare sono considerati Soci onorari il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Versiera 1718 per la durata del loro mandato

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà

intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e può essere comunicato ai soci anche a mezzo posta elettronica..

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo,;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea

fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione V.V.V. – VOLONTARI VERSIERA VAREDO. Si riunisce in media 4 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 3 (tre) dei componenti il Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto alla Fondazione Versiera 1718 o, in mancanza di questa, ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese inerenti gli scopi associativi regolarmente documentate e autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Varedo, 5 marzo 2012

Il Presidente

Marco Vantellini